


Pirola
Pennuto
Zei
& Associati
studio di consulenza
tributaria e legale

COMPLIANCE

NEWSLETTER / MARZO 2019



🌐 PIROLAPENNUTOZEI.IT
f [PIROLAPENNUTOZEI & ASSOCIATI](#)
🐦 [@STUDIO_PIROLA](#)
in [PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI](#)

NORMATIVA

- 1.1..... 3
Nuovo codice della crisi d'impresa: in vigore le prime disposizioni
- 1.2..... 3
V direttiva UE Antiriciclaggio: consultazione pubblica sulla bozza di decreto di recepimento

PRASSI

- 2.1..... 5
Transparency International Italia: lobbying, necessaria un'apposita normativa
- 2.2..... 5
Prevenzione e governo del rischio: un nuovo documento di Assonime
- 2.3..... 6
Sicurezza cibernetica. Nuovo protocollo d'intenti tra Garante Privacy e Intelligence

GIURISPRUDENZA

- 3.1..... 7
Reati presupposto e tenuità del fatto
- 3.2..... 7
Infortunio sul lavoro: responsabilità del datore di lavoro e interesse della Società
- 3.3..... 8
Misure cautelari: la compliance 231 è idonea ad escludere il pericolo di reiterazione del reato anche a beneficio dell'indagato diverso della persona giuridica

NORMATIVA

1.1

Nuovo codice della crisi d'impresa: in vigore le prime disposizioni

Il 16 marzo 2019 sono entrate in vigore le prime disposizioni del D.Lgs. n. 14/2019, recante il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Si tratta delle disposizioni richiamate dall'art. 389 comma 2 del nuovo codice. Tali norme interessano, tra l'altro, la competenza per i procedimenti di regolazione della crisi, l'istituzione dell'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e controllo nelle procedure, le spese di giustizia ecc.

Tra le più importanti modifiche che entrano in vigore vi sono anche le previsioni di cui al nuovo art. 2086 c.c. che prevede la necessità per l'imprenditore che operi in forma societaria o collettiva di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva dell'insorgere della crisi dell'impresa.

Altra importante novità è rappresentata dall'obbligatorietà della nomina dell'organo di controllo, necessario se la società:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.

Va ricordato, infine, che le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 14/2019 devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui alla nuova norma entro nove mesi dall'entrata in vigore del decreto (16 dicembre 2019).

1.2

V direttiva UE Antiriciclaggio: consultazione pubblica sulla bozza di decreto di recepimento

Il Dipartimento del tesoro ha predisposto una bozza di decreto legislativo volto al recepimento delle prescrizioni della direttiva(UE) 2018/843 del 30 maggio 2018, del Parlamento europeo e del Consiglio,



NORMATIVA

che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Il testo è attualmente in consultazione sul sito del dipartimento e sarà possibile inviare osservazioni via mail fino al 20 aprile 2019.

Il testo introduce varie novità, tra le quali si richiama la previsione secondo la quale, per garantire una maggiore trasparenza, le informazioni relative alla titolarità effettiva (ossia all'identità dei soggetti nell'interesse dei quali è istaurato il rapporto) siano rese accessibili al pubblico, oltre che alle autorità competenti e ai soggetti obbligati.

PRASSI

2.1

Transparency International Italia: lobbying, necessaria un'apposita normativa

Lo scorso 20 marzo *Transparency International Italia* ha pubblicato un documento dal titolo "*Per una efficace regolamentazione delle attività di lobbying in Italia*".

La partecipazione degli interessi particolari ai processi di *policy making* è "*un elemento fondamentale per la qualità e il valore strategico delle policy che vengono adottate*". *Transparency International* ha pertanto rimarcato la necessità di una legge che "*disciplini l'attività di rappresentanza di interessi svolta da persone, enti, società e associazioni nei confronti dei decisori pubblici (...) volta a concorrere alla formazione della decisione pubblica attraverso diverse forme di comunicazione diretta e indiretta*".

A tale fine, *Transparency International Italia* ha chiesto ai membri del Governo e del Parlamento di prendere in considerazione alcune raccomandazioni:

1. Istituire a livello nazionale un registro unico pubblico dei rappresentanti di interessi e prevedere l'iscrizione a tale registro come condizione necessaria all'esercizio dell'attività di rappresentanza verso i decisori pubblici; le informazioni contenute nel registro dovrebbero essere rendere accessibili a tutti i cittadini;
2. Pubblicare e rendere accessibile l'agenda degli incontri con i rappresentanti di interessi;
3. Introdurre per i decisori pubblici un periodo di attesa di almeno due anni dalla cessazione del mandato o incarico prima che possano svolgere attività di rappresentanza di interessi in modo da poter contrastare con maggior efficacia fenomeni di conflitti di interesse;
4. Imporre un divieto di finanziamento alla politica da parte di società di consulenza e professionisti che esercitino l'attività di rappresentanza di interessi, sia per conto proprio che per conto dei propri clienti;
5. Istituire un organo indipendente che gestisca il registro unico, verifichi gli adempimenti connessi alla registrazione e sanzioni le eventuali violazioni.

2.2

Prevenzione e governo del rischio: un nuovo documento di Assonime

Lo scorso 14 marzo Assonime ha pubblicato il rapporto "*Prevenzione e governo del rischio di reato: la disciplina 231/2001 e le politiche di contrasto dell'illegalità nell'attività d'impresa*".

Il documento contiene una disamina di alcune criticità emerse nell'applicazione del D.Lgs. 231/2001 e formula proposte per il miglioramento della disciplina.

Tra le varie proposte, viene ad assumere maggiore rilievo la colpa di organizzazione quale elemento fondamentale per la contestazione all'ente dell'illecito. Una tale innovazione, infatti, consentirebbe di chiarire qual è il fatto per cui l'impresa è chiamata a rispondere e sposterebbe in capo al pubblico ministero l'onere di dimostrare il deficit di organizzazione dell'ente, anche quando il reato è commesso da un apicale.

Vengono anche suggerite premialità al fine di rendere la disciplina meno afflittiva.

Il documento sottolinea anche la necessità di un miglior coordinamento tra i controlli 231 effettuati dall'organismo di vigilanza e gli altri controlli societari.

2.3

Sicurezza cibernetica. Nuovo protocollo d'intenti tra Garante Privacy e Intelligence

Lo scorso 6 marzo il Garante per la Protezione dei dati e il Dipartimento delle informazioni per la Sicurezza (DIS) hanno sottoscritto un nuovo protocollo in materia di sicurezza cibernetica.

Un analogo protocollo era già stato siglato nel 2013, ma la revisione si rendeva necessaria per consentire l'adeguamento al nuovo Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR).

Il nuovo protocollo mira ad assicurare agevoli interlocuzioni privilegiate tra le due istituzioni attraverso lo scambio di informazioni e la promozione di buone pratiche di sicurezza cibernetica, frutto delle reciproche collaborazioni con il mondo accademico e della ricerca.

A tal fine è stato previsto che il Garante inoltrerà all'Organismo informativo le notizie di data breach rilevanti ai fini della sicurezza cibernetica, ricevute dai soggetti tenuti alla notifica in caso di violazione dei dati personali.

Tale condivisione andrà a vantaggio anche delle attività del Nucleo per la Sicurezza Cibernetica – organo interministeriale istituito in seno al DIS deputato alla prevenzione, preparazione, risposta e ripristino a situazioni di crisi nazionali nel dominio cyber.

“La cooperazione istituzionale tra Garante e Organismi si è rivelata, infatti, una straordinaria opportunità per una migliore governance del digitale, realizzando quel necessario equilibrio tra libertà e sicurezza che costituisce il fondamento primario di ogni democrazia.”

Il Protocollo avrà durata biennale, salvo tacito rinnovo, con la possibilità per ciascuna delle parti di proporre aggiornamenti qualora le innovazioni normative e regolamentari dovessero richiederlo.

GIURISPRUDENZA

3.1

Reati presupposto e tenuità del fatto

Lo scorso 15 marzo 2019, la Corte di Cassazione ha depositato la sentenza n. 11518/2019, con la quale si è pronunciata sul rapporto tra l'accertamento della responsabilità dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e l'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-*bis* c.p.

Il caso di specie riguardava un accidentale sversamento di reflui industriali contenenti sostanze pericolose, derivante da un'attività di concia. Al procuratore delegato ambientale della società e alla società stessa era stata contestata la violazione dell'art. 137 del D.Lgs. 152/2006, reato presupposto ai sensi dell'art. 25-*undecies* del D.Lgs. 231/2001.

La società, proponendo ricorso per Cassazione, aveva, tra l'altro, dedotto il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-*bis* c.p.

La Corte di Cassazione ha colto l'occasione per una approfondita disamina in merito all'art. 131-*bis*, nella quale non ha mancato di rimarcare che *"deve (...) essere ribadita l'esclusione di ogni automatismo tra l'eventuale riconoscimento della particolare tenuità del fatto nei confronti dell'autore del reato dell'accertamento della responsabilità dell'ente, la cui autonomia è stabilita dal già citato D.Lgs. n. 231/2001, art. 8, nel quale, come è noto, si afferma che la responsabilità dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile, nonché quando il reato si estingue per causa diversa dall'amnistia"*.

Pertanto *"la eventuale declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto nei confronti dell'autore del reato presupposto non incide sulla contestazione formulata nei confronti dell'ente"*.

3.2

Infortunio sul lavoro: responsabilità del datore di lavoro e interesse della Società

Lo scorso 5 marzo 2019, la Corte di Cassazione ha depositato la sentenza n. 9454/2019. Con tale pronuncia la Corte ha fornito importanti chiarimenti sull'obbligo di vigilanza posto in capo al datore di lavoro.

Nel caso di specie, a seguito di un infortunio subito da una dipendente dovuto al distacco di uno

stampo, il datore di lavoro era stato condannato per il reato colposo di lesioni aggravate. Inoltre, in capo alla società era stata riconosciuta la responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Dal momento che gli stampi erano sempre stati forniti da una società terza, il datore di lavoro e la società avevano proposto ricorso per Cassazione, sostenendo di non aver alcuna responsabilità per l'accaduto. La Cassazione ha però confermato la motivazione fornita dai giudici di merito, sottolineando come il datore di lavoro non sia esonerato da responsabilità per il fatto di "*avere adoperato stampi di volta in volta forniti dai clienti, poiché tale prassi concretizza, in realtà, una reiterata negligenza*", posto che permane in capo al datore di lavoro l'obbligo di accertare l'effettiva idoneità in termini di salute e sicurezza per i vari dipendenti.

Per gli stessi motivi ha ritenuto sussistente l'illecito colposo in capo alla società. Inoltre la Corte ha chiarito che l'interesse o vantaggio ottenuto dalla Società erano ravvisabili nella "*maggiore velocità nella realizzazione degli oggetti in alluminio*".

3.3

Misure cautelari: la compliance 231 è idonea ad escludere il pericolo di reiterazione del reato anche a beneficio dell'indagato diverso della persona giuridica

Lo scorso 20 marzo 2019 la Corte di Cassazione ha depositato la sentenza n.12528 /2019, con la quale si è pronunciata in merito agli effetti dell'adozione *ex post* del codice etico e del modello organizzativo e della nomina di un Organismo di Vigilanza. In particolare la Corte ha ritenuto che l'implementazione di un sistema di *compliance 231* sia tale da giustificare il venir meno delle esigenze cautelari applicate alla persona fisica.

Nel caso di specie al procuratore di una società erano state contestate condotte configuranti i reati di istigazione alla corruzione e truffa aggravata (reati presupposti ai sensi del D.Lgs. 231/2001). Il GIP di Firenze aveva applicato al procuratore la misura cautelare degli arresti domiciliari, ritenendo concreto il pericolo di reiterazione del reato.

In seguito, la società aveva nominato un nuovo Consiglio di Amministrazione e, in aggiunta, si era dotata di un codice etico, di un modello di organizzazione e di un Organismo di Vigilanza al fine di prevenire la commissione dei reati ex D.Lgs. 231/01. L'indagato aveva allora adito il Tribunale del riesame di Firenze, sostenendo l'idoneità di tali adempimenti a giustificare il venir meno delle esigenze cautelari applicate alla persona fisica. Il Tribunale, peraltro, non aveva annullato il provvedimento ma l'aveva solo riformato sostituendo gli arresti domiciliari con l'obbligo di dimora.

Avverso il provvedimento del Tribunale, l'indagato ha proposto ricorso per Cassazione, la quale, accogliendolo, ha ritenuto che il provvedimento impugnato non considerava le "circostanze nuove" tra le quali, appunto, l'adozione di un sistema di *compliance* ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Tali circostanze, infatti, "si caratterizzano per avere fatto venire meno le condizioni sulla base delle quali è maturata la condotta ascritta al ricorrente".

La Corte ha perciò annullato con rinvio l'ordinanza e chiesto al Tribunale una nuova valutazione.

Se ne ricava che il c.d. modello rimediativo, impedendo la possibilità dell'indagato persona fisica di reiterare il reato, abbia prodotto effetti giuridici favorevoli anche a suo favore.

COMPLIANCE NEWSLETTER | MARZO 2019

RIFERIMENTI NORMATIVI, PRASSI E GIURISPRUDENZA AL 31 MARZO 2019.

LA PRESENTE NEWSLETTER ILLUSTRATA LE PRINCIPALI NOVITÀ E ALCUNE QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE, E RAPPRESENTA DUNQUE UNO STRUMENTO MERAMENTE INFORMATIVO, IL CUI CONTENUTO NON VA UTILIZZATO COME BASE PER EVENTUALI DECISIONI OPERATIVE.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VI INVITIAMO A CONTATTARE IL VOSTRO PARTNER DI RIFERIMENTO O AD INVIARE UN'EMAIL A UFFICIOSTUDI@STUDIOPIROLA.COM